



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **15 OTT. 2015** Protocollo N° **416064** # Class **C.101** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato.**

Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto, con sede in Vicenza. Trasmissione Decreto n. 228 del 14 ottobre 2015.

Indirizzo PEC: [albocavatori@pec.it](mailto:albocavatori@pec.it)

Al Presidente della  
**Associazione Regionale  
Albo Cavatori del Veneto**  
Via L. Zamenhof, n. 817  
36100 VICENZA

Si trasmette il decreto di approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione in oggetto, che vengono iscritte al numero d'ordine **574(VI/457)** del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Nel trasmettere quanto sopra si informa che nel suddetto Registro regionale è stata riportata anche la situazione patrimoniale così come indicata nel decreto stesso.

Si coglie l'occasione per ricordare che, ogni qualvolta si verificano i seguenti fatti, gli Amministratori hanno l'obbligo di chiederne l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche:

- approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- variazione della sede legale o istituzione di sedi secondarie;
- rinnovo dell'Organo di Amministrazione;
- sostituzioni dei Consiglieri;
- delibera di scioglimento;
- altri atti e fatti previsti da norme di legge o di regolamento.

Per ulteriori informazioni in ordine agli adempimenti successivi al riconoscimento della personalità giuridica è possibile consultare il sito internet: [www.regione.veneto.it/web/enti-locali/](http://www.regione.veneto.it/web/enti-locali/) alla voce "Registro Regionale delle Persone Giuridiche".

Si informa infine che, eventuali dati personali, contenuti nei documenti trasmessi, saranno resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, DPR 361/2000), salvo che codesto Ente non abbia stabilito diversamente in riferimento al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Distinti saluti.

Il Direttore  
Dott. Maurizio Gasparin



P.O. REGISTRO REGIONALE PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI  
Il Responsabile: Alessandra Schiavon (Tel. 041/2795932 - 5933)  
AS/ib  
SERVIZIO PERSONE GIURIDICHE  
Il Dirigente: Silvia Zangirolami (Tel. 041/2795742 - 5907)

Dipartimento EE. LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Grandi Eventi  
**Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi**  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795910-5914-5917 – Fax 041/2795920-5931  
[dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it)

Codice Univoco Ufficio 1C685V



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

228  
DECRETO N. .... DEL 14 OTT. 2015

OGGETTO: "Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto", con sede in Vicenza. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 27 marzo 2015 dall' "Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto", con sede in Vicenza, come da atto a rogito della dott.ssa Elisa Stagnotto, Notaio in Arsiero, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, n. 1449 di repertorio e n. 1061 di raccolta stessa data, che vengono contestualmente iscritte al numero 574 (VI/457) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

IL DIRETTORE  
DELLA SEZIONE

EE.LL., PERSONE GIURIDICHE, CONTROLLO ATTI, SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2179 del 19 aprile 1995 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' "Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto", con sede in Vicenza, costituita con atto a rogito del dott. Francesco D'Ercole, notaio in Vicenza, rep. n. 70997 del 14 maggio 1993, e approvato il relativo statuto;
- con Decreto n. 40/13300 – D dell' 8 luglio 1999 venivano approvate le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione in data 5 marzo 1999, come da atto a rogito del dott. Francesco D'Ercole, notaio in Vicenza, rep. n. 126925 stessa data;
- con successivo Decreto n. 92 del 21 aprile 2010 veniva approvata una ulteriore modifica statutaria concernente la variazione della sede legale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione in data 31 marzo 2003, come da atto a rogito del Dott. Leopoldo D'Ercole, notaio in Vicenza, rep. n. 23831 pari data;
- con atto a rogito della dott.ssa Elisa Stagnotto, Notaio in Arsiero, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, n. 1449 di repertorio e n. 1061 di raccolta del 27 marzo 2015, veniva approvato un nuovo Statuto dell'"Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto", con sede in Vicenza, e indicato quale fondo patrimoniale dell'Ente l'importo di Euro 10.329,14 (capitale sociale), a fronte di un patrimonio complessivo, alla data del 31 dicembre 2014, di Euro 96726,48, giusta documenti contabili agli atti;
- con documentata istanza datata 22 luglio 2015, pervenuta a questa Amministrazione nella stessa data, prot. reg. n. 301859, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea in data 27 marzo 2015, concernenti, tra l'altro, anche l'indicazione della nuova sede legale dell'Associazione;
- con nota della scrivente Sezione prot. n. 327924 del 10 agosto 2015, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

Tutto ciò premesso:


- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2179 del 19 aprile 1995;
- RICHIAMATO il Decreto n. 40/13300 – D dell' 8 luglio 1999;
- RICHIAMATO il Decreto n. 92 del 21 aprile 2010;
- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Elisa Stagnotto, Notaio in Arsiero, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, n. 1449 di repertorio e n. 1061 di raccolta, del 27 marzo 2015;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente datata 22 luglio 2015, pervenuta a questa Amministrazione nella stessa data, prot. reg. n. 301859;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Sezione prot. n. 327924 del 10 agosto 2015;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Ente;
- VISTI gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTI l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
- RICHIAMATO il proprio Decreto n. 114 del 10 luglio 2014;
- ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione del nuovo Statuto deliberato dall'Ente in data 27 marzo 2015;

#### DECRETA

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 27 marzo 2015 dall' "Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto", con sede in Vicenza, C.F. 95028730240, come da atto a rogito della dott.ssa Elisa Stagnotto, Notaio in Arsiero, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, n. 1449 di repertorio e n. 1061 di raccolta stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 574 (VI/457) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto dell' Ente nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 25 (venticinque articoli), che forma parte integrante del presente provvedimento (**Allegato A**);
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando che l'**Allegato A** di cui al punto 2) è consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.



Dott. Maurizio Gasparin



# ALLEGATO “A”

**SEZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE, CONTROLLO ATTI,  
SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI**

**Allegato al decreto n. 228 del 14 OTT. 2015**

Allegato "B" al n. 1061 di Raccolta

STATUTO DELLA  
"ASSOCIAZIONE REGIONALE ALBO DEI CAVATORI DEL VENETO"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

ART. 1)

E' costituita un'Associazione Regionale denominata "Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto".

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

ART. 2)

L'Associazione ha sede legale in Vicenza, Via Ludovico Lazzaro Zamenhof n. 817.

Il Consiglio Direttivo può istituire uffici o rappresentanze ove lo riterrà più opportuno, purchè nel Veneto.

ART. 3)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, la stessa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 4)

L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro ed ha lo scopo di:

- tutelare gli interessi tecnico-economici propri dei cavatori, quali esercenti nell'interesse della Comunità, attività produttive connesse alla coltivazione dei giacimenti litologici del suolo e del sottosuolo ed alla riqualificazione ambientale per la valorizzazione di tutte le risorse occupazionali, giacimentologiche, ambientali della Regione, nessuna esclusa.
- rappresentare le esigenze tecnico-economiche degli associati in tutte le sedi anche di carattere politico-amministrativo ed istituzionale e con i mezzi ritenuti opportuni;
- promuovere una politica comune finalizzata alla difesa dell'immagine degli associati e della categoria anche nei confronti della pubblica opinione e dei mass-media;
- favorire la conoscenza tra gli associati delle normative relative al settore delle cave;
- favorire l'adeguamento degli impianti degli associati alle normative in materia di sicurezza ed ecologia e quanto altro di specifico interesse del settore;
- promuovere le attività di riciclaggio dei materiali di risulta dalle attività estrattive;
- predisporre un regolamento per garantire che i comportamenti degli associati e i rapporti di questi tra di loro, siano costantemente improntati a correttezza a tutela della loro








immagine e di quella dell'Associazione.

## TITOLO II - SOCI E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### ART. 5)

Possono far parte dell'"Associazione Regionale Albo dei Cava-  
tori del Veneto", tutte le imprese industriali ed artigiane  
estrattive operanti nella Regione Veneto in possesso dei ne-  
cessari requisiti tecnici, economici, finanziari, imprendito-  
riali ed etici che accettino le norme del presente Statuto e  
ne condividano gli scopi indicati nell'art. 4. Possono essere  
ammessi come soci anche le associazioni ed i consorzi legal-  
mente costituiti tra cavaatori della Regione Veneto. Sono am-  
messe altresì le imprese che svolgano attività di riciclaggio  
dei materiali di risulta dalle attività estrattive. L'ammis-  
sione e l'esclusione dei nuovi soci sono decise dal Consiglio  
Direttivo secondo le norme procedurali previste dagli artt. 6  
e 8.

### ART. 6)

Le imprese o loro rappresentanze che desiderino associarsi  
dovranno presentare al Consiglio Direttivo domanda debitamen-  
te sottoscritta dal proprio rappresentante legale o titolare.  
Il richiedente verrà ammesso all'Associazione previo versa-  
mento della quota di ammissione e dei contributi associativi  
previsti per l'anno in corso.

La mancata ammissione deve essere motivata.

### ART. 7)

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata da parte del-  
l'associato di anno in anno, in assenza di recesso comunicato  
con le modalità di cui al successivo articolo 8.


### ART. 8)

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso,  
decadenza ed esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione  
se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo de-  
terminato; il recesso deve essere comunicato al Consiglio Di-  
rettivo presso la sede dell'Associazione con lettera racco-  
mandata A.R. ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso,  
purchè sia fatto almeno tre mesi prima.

Costituiscono motivo di decadenza dalla qualità di associato,  
operante ipso jure e con annotazione disposta dal Consiglio  
Direttivo:

- il mancato pagamento dei contributi associativi, trascorso  
un mese oltre la scadenza e dalla data della lettera di dif-  
fida ad adempiere, senza esito favorevole;
- la dichiarazione di fallimento;
- la cessione a terzi dell'impresa associata, salvo conferma  
scritta da parte del cessionario dell'accettazione integrale  
e senza riserve di tutti gli impegni sottoscritti dalla ditta  
cedente, in relazione al presente Statuto e partecipazione.



L'Assemblea degli associati delibererà l'esclusione dell'associato per gravi motivi; in particolare l'esclusione potrà essere deliberata nei casi in cui:

- l'associato abbia danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione,
- l'associato sia stato gravemente inottemperante alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

In tali casi, il Consiglio Direttivo, accertate comprovate infrazioni da parte di un'impresa associata, inviterà la stessa, con lettera raccomandata A.R., al rispetto degli impegni assunti a norma del presente Statuto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni, entro il quale l'Associato potrà formulare eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, qualora il Consiglio Direttivo non ritenga che l'impresa abbia ottemperato a regolare la propria posizione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea per decidere sull'esclusione dell'impresa inadempiente. L'esclusione avrà efficacia a partire dal ricevimento, da parte dell'impresa, della comunicazione della deliberazione assembleare, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.. L'Associato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata tale deliberazione.

L'esclusione o la decadenza comporteranno l'immediata decadenza di tutti i diritti e cariche sociali.

In caso di recesso, esclusione o decadenza resta fermo l'obbligo del pagamento dei contributi sociali per l'esercizio in corso ed il socio non potrà vantare alcun diritto o pretesa sul fondo comune e/o sui contributi versati e/o sul patrimonio sociale.

#### ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI


Le imprese associate sono impegnate a:


- 1) Rispettare tutte le clausole previste dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento dell'Associazione e dal Codice Deontologico, partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e applicare le direttive che saranno emanate dal Consiglio Direttivo;
- 2) Collaborare lealmente e senza riserve al successo di tutte le iniziative prese dai competenti organi dell'Associazione;
- 3) Non attuare alcuna azione di concorrenza sleale nei confronti degli altri associati;
- 4) Versare i contributi associativi secondo le modalità stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### ART. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;





- d) il Presidente;
- e) il Revisore Unico.

#### ART. 11) ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa potrà essere convocata nella sede dell'Associazione od altrove purchè nel territorio della Regione Veneto.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle imprese associate o loro delegati. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, od in caso di suo impedimento da uno dei Vice Presidenti, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e non oltre il 30 (trenta) marzo per la trattazione degli argomenti di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 13.

E' convocata altresì quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o il Comitato di Presidenza o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione con lettera raccomandata A.R., fax, con posta elettronica o con altro mezzo che dia la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario e comunque con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonchè l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione dell'Assemblea potrà avvenire con avviso inviato almeno 2 (due) giorni prima del giorno fissato, con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza o la rappresentanza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione - che dovrà avvenire almeno il giorno successivo alla prima - la riunione assembleare sarà validamente costituita con qualunque presenza di associati aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o rappresentanza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione - che dovrà avvenire almeno il giorno successivo alla prima - con la presenza, o rappresentanza, della metà degli Associati e delibera con la maggioranza dei presenti.

Ogni associato dispone di un voto ed ha diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote e contributi associativi.



Gli associati possono delegare altri associati a rappresentarli in Assemblea; l'associato partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe, che devono risultare per iscritto.

#### ART. 12) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Salvo diversa disposizione contenuta nel presente Statuto, l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati aventi diritto.

I verbali delle Assemblee sono firmate dal Presidente e da Segretario di Assemblea nominato di volta in volta.

#### ART. 13) ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli associati provvede a:

- 1) approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione ed il resoconto sull'attività nell'esercizio precedente predisposti dal Consiglio Direttivo;
- 2) approvare il bilancio preventivo dell'Associazione;
- 3) eleggere per la durata di un triennio i membri del Consiglio Direttivo anche tra non soci.

#### ART. 14) ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria degli associati provvede a:

- 1) approvare le modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- 2) approvare lo scioglimento dell'Associazione, con le maggioranze di cui all'articolo 22.

#### ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DELIBERE

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) a 21 (ventuno) membri.

Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, il quale assume anche la carica di Presidente dell'Associazione, e due Vice Presidenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti.



Le convocazioni dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata A.R., fax, posta elettronica o altro mezzo che dia la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione od almeno 2 (due) giorni prima di tale data in casi di particolare urgenza.


Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno ogni 2 (due) mesi e quando sia richiesto da almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, è necessaria la presenza o rappresentanza di metà (1/2) dei consiglieri.

Ove per qualsiasi causa, si rendesse vacante un posto di consigliere, sarà facoltà del Consiglio di procedere alla sua sostituzione nominando un altro consigliere.

I consiglieri chiamati per cooptazione scadranno alla cessa-





zione dell'intero Consiglio e la loro nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea.

Qualora per qualsiasi causa, il numero dei consiglieri scendesse al di sotto della metà (1/2) dei suoi componenti, l'intero Consiglio si considererà decaduto ed il Presidente, o chi ne fa le veci, convocherà entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea per procedere alla elezione del nuovo Consiglio, a termini del presente statuto.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto; in seno al Consiglio non è amessa delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.


Di ciascuna riunione viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 16) ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e secondo quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- cura il conseguimento degli scopi statutari;
- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- propone all'assemblea l'ammontare dei contributi associativi;
- amministra il fondo comune e delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda la ordinaria amministrazione, dando mandato al Presidente od al Comitato di Presidenza di darvi attuazione;
- nomina il segretario fissandone i poteri;
- controlla, nei tempi e con le modalità che ritiene opportuni, avvalendosi anche di professionisti esterni, il rispetto da parte degli associati degli impegni assunti a termini del presente statuto;
- designa, scegliendoli anche fra i non soci, rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Commissioni o Istituzioni pubbliche o private;
- istituisce gruppi di lavoro e commissioni di studio in tutti i campi di interesse dell'Associazione;
- promuove azioni e ricerche di mercato fissando programmi e budget di spesa necessari al conseguimento degli scopi associativi indicati nell'art. 4 del presente statuto;
- propone all'assemblea l'adesione ad altre associazioni nazionali e/o internazionali aventi per scopo la tutela degli interessi generali del settore;
- attua le deliberazioni dell'assemblea e delibera su ogni altra materia che non sia di competenza di quest'ultima a



norma di legge od ai sensi del presente statuto.

**ART. 17) COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, che possono essere scelti anche tra non associati. Ad esso compete:

- coadiuvare il Presidente nell'espletamento del suo mandato;
- provvedere all'assunzione del personale su proposta del Presidente;
- nominare e revocare - sentito il Consiglio Direttivo - eventuali incarichi a consulenti ed esperti determinandone i compensi;
- esercitare, in caso di comprovata urgenza, i poteri specifici del Consiglio Direttivo, ferma la ratifica delle deliberazioni da parte del Consiglio alla sua prima riunione;
- deliberare le spese necessarie per l'attuazione di particolari manifestazioni o programmi non inseriti nel bilancio preventivo, ferma la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

**ART. 18) PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'associazione.

Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati degli organi sociali prendendo tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito da uno dei Vice Presidenti.

Il Presidente può delegare, di volta in volta, ad uno dei Vice Presidenti o ad altro membro del Consiglio Direttivo o ad un procuratore ad acta, alcune delle mansioni a lui attribuite dal presente statuto.

Il Presidente rimane in carica per 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

**ART 19) REVISORE UNICO**

Il controllo contabile dell'Associazione è affidato ad un Revisore Unico nominato dall'Assemblea degli associati. Il Revisore Unico deve essere scelto tra soggetti che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili e può essere scelto anche tra gli associati; il Revisore non può essere membro del Consiglio Direttivo.

Il Revisore Unico resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione, di esaminare in via preliminare i bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi; inoltre il medesimo:

- controlla che la gestione dell'Associazione avvenga nel pieno rispetto dei principi di legalità e corretta amministrazione;



- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
  - effettua periodiche verifiche di cassa.
- Il Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

### TITOLO III - CONTRIBUTI E PATRIMONIO

#### ART. 20) CONTRIBUTI SOCIALI

Gli associati sono tenuti a versare annualmente all'associazione per le spese del suo funzionamento, un contributo ordinario la cui misura è determinata dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con una deliberazione presa con almeno i due terzi dei voti dei presenti o rappresentati.

L'assemblea potrà deliberare inoltre, sempre con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti complessivi, la corrispondenza da parte degli associati di contributi straordinari in relazione a particolari iniziative.

I contributi e le quote devono essere versati entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte della segreteria dell'associazione.

#### ART. 21) FONDO COMUNE ED AMMINISTRAZIONE

E' istituito un "Fondo Comune" dell'associazione che viene alimentato:

- dai contributi annuali a carico degli associati;
  - dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
  - da eventuali rendite di beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'associazione nonché da ogni altra eventuale entrata anche avente carattere di liberalità o donazione.
- Il fondo comune è utilizzato sia per le spese di finanziamento dell'associazione, sia per la copertura di oneri derivanti dalle azioni necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di far gestire il fondo comune ad una società esterna.

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dall'01 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. A tutti gli atti della gestione economica-finanziaria e patrimoniale sovrintende il Presidente. Il pagamento delle spese ha luogo esclusivamente in base a mandati sottoscritti dal Presidente. Prima della fine di ogni anno deve essere approvato dall'Assemblea il bilancio di previsione comprendente le entrate che si prevede potranno essere accertate e le spese che l'Associazione è autorizzata ad effettuare nell'esercizio successivo.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il rendiconto da presentare all'Assemblea, corredato dall'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e da una relazione del Presidente sullo svolgimento della ge-

stione.

**ART. 22) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea, presa con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'Assemblea nominerà in questa occasione il liquidatore e delibererà pure sulla devoluzione di eventuali saldi attivi del fondo comune.

**ART. 23) MODIFICHE STATUTARIE**

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea con il voto come previsto all'art. 11) supratato.

I soci dissenzienti hanno diritto di recesso dall'Associazione da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla sede dell'Associazione entro il termine di giorni 30 (trenta) - a pena di decadenza - dalla data della deliberazione assembleare di modifica dello Statuto, fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi sociali già deliberati per l'esercizio in corso al momento del recesso.

**ART. 24) FORO COMPETENTE**

Competente per la risoluzione di tutte le controversie nascenti tra gli associati in conseguenza del rapporto associativo ovvero nascenti tra gli associati e l'Associazione è il Foro di Vicenza.

**ART. 25) NORME GENERALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge.

F.to: Raffaella Grassi

F.to: Elisa Stagnotto notaio





Certifico che la presente copia, composta da 6 (sei) fogli, è conforme all'originale conservato nei miei atti e munito delle prescritte firme.

Si rilascia per gli usi consentiti in carta libera.

Arsiero, li 15 Aprile 2015

*Elisabetta Cognigni*

